ASSOCIAZIONE EDUCATIVA

DI

SECONDIGLIANO

STATUTO E REGOLAMENTO

DELLA

ASSOCIAZIONE EDUCATIVA

DI

SECONDIGLIANO

NAPOLI
Tipografia Largo Avellino, 13 e 14
1873.

PER LA COSTITUZIONE

DELLA

ASSOCIAZIONE EDUCATIVA

IDEE PRELIMINARI

CAPO I.

SUPREMA NECESSITÀ DI CIVILE EDUCAZIONE NEL POPOLO

Lo stato di abbrutimento, e quindi di servaggio ne' popoli è conseguenza di totale mancanza di ogni forza sia intellettiva, sia morale, ripugnando naturalmente a creature umane l'esser trattate con l'istessa durezza di giogo, che solo ad animali bruti è confacente—Per contrario il pensare libero, il nudrire affetti generosi e forti sono pruova indiscutibile, e manifesto segno, che si ha coscienza della propria forza, che mal si soffre il peso

delle catene, e che presto, o tardi immancabilmente si scuoterà l'odiata servitù.

Libertà, e coltura si dànno a vicenda lume, e sostegno, scriveva Cesare Balbo nel Sommario della sua Storia d'Italia, e noi da questo principio riconosciamo derivare una importantissima consequenza, che cioè l'acquistata libertà non può a lungo conservarsi, se non si coltiva, e con la coltura non si perfeziona l'educazione del popolo, e molto maggiormente se la novella generazione non cresce sempre più nella virtù, e nel sapere—Nè questa è dottrina nuova, ma antichissima, professata da' Filosofi, e praticata da' legislatori di Sparta, e di Atene, e seguita pure da' Romani, i quali tutti vollero, che la gioventù fosse educata ai forti affetti, e si rendesse atta a servire la patria, e difenderla dalle armi straniere—Quindi dobbiamo affermare, che se la grandezza di tutti e tre questi popoli fu il prodotto in massima

parte della educazione data alla gioventù, non può mettersi in dubbio la suprema necessità di educare il nostro popolo al vivere civile, se ci è cara la propria libertà, e con la libertà il benessere nazionale.

CAPO II.

MASSIMA FORZA DELLA EDUCAZIONE

Troppa è la gagliardia della Educazione, essa a tutta ragione si può chiamare una *seconda Natura.* Difatti giornalmente vediamo, come accorti agricoltori pensano a raddrizzare di buon tempo i teneri arboscelli, perchè sanno per lunga esperienza, che se quelli cominciano a crescere torti, o mai più, o con troppa fatica potrannosi raddrizzare in appresso— Così, e non altrimenti suole avvenire negli uomini: se saggiamente si curerà di allevare la loro tenera età, se cioè si assisteranno con salutari avvertimenti, e coll'imprimere a buon tempo in essi

delle buone massime, e coll' ispirare loro abborrimento alle malvage azioni, ed amore alle buone; col tenerli in freno. affinchè non cadano nelle prime, e se pur vi cadano per la naturale debolezza, ne riconoscano tosto la sconvenienza, ed il danno; e col far loro conoscere, quanto sia bella e stimabile la virtù, ed anche utile il sentiero di quella, senza alcun dubbio cresceranno quei giovani come belle e rigogliose piante, che a tempo proprio recheranno frutto abbondante. Frutto però, che inutilmente si aspetterà da chi disprezza la necessaria educazione, siccome indarno spera di raccogliere buon frumento quel colono, che non avrà curato ben coltivare il suo terreno.

CAPO III.

MEZZI PER DIFFONDERE L'EDUCAZIONE POPOLARE

Il mezzo principale per diffondere l'educazione nel popolo è senza dubbio la istruzione letteraria e morale; quin-

di la necessità irrecusabile nella nostra Associazione d' impiantare scuole elementari di sera, sì per rapporto alle lettere, come all'insegnamento pratico de'doveri, e dei diritti cittadini. A promuovere poi sempre più questa istruzione, fa d'uopo provvedere l'Associazione di una biblioteca popolare, e cominciare fin da ora a corredarla di libri morali, adatti a svolgere, e coltivare la progressiva intelligenza. A questo stesso scopo si pubblicherà ogni 15 giorni, a cura dell'Associazione, un periodico letterario-commerciale-amministrativo col titolo » L' EDUCATORE ».

A suo tempo ancora sarà introdotto nello insegnamento la lezione di Rappresentativa, come quella che ingentilisce mirabilmente il gusto popolare, e rende facile la favella; epperò saranno scelti dei brani morali da recitarsi in pubbliche adunanze. E tal concetto ci è ispirato dall' esempio degli antichi Greci e Romani, presso i quali fu isti-

tuito il teatro come scuola morale del popolo.

CAP. IV.

FINE ULTIMO DELLA CIVILE EDUCAZIONE

L'ultimo fine della educazione popolare si è quello di rendere gli uomini del popolo accorti, prudenti, buoni cittadini, osservanti delle leggi; rispettabili mariti, lodevoli figli, ottimi genitori, discreti nel comando e non capricciosi, esatti nella ubbidienza e non servili; giovevoli alla famiglia, utili alla patria, uomini insomma di onore, di consolazione, e di vantaggio a tutta la civile Società.

STATUTO

DELL' ASSOCIAZIONE EDUCATIVA

DI

SECONDIGLIANO

Art. 1. L'associazione educativa è istituita ad educare il popolo al vivere civile e bencostumato, a promuovere l' istruzione popolare con lo scopo precipuo di far conoscere a'cittadini i proprii doveri, ed i diritti relativi, e propugnare per tutte le vie legali l'immegliamento delle condizioni morali, ed economiche delle Provincie specialmente del Mezzogiorno d' Italia.

Art. 2. L'associazione avrà la sua sede provvisoria nella Proprietà Ventriglia in tenimento di Miano sulla strada provinciale, che da Napoli mena ad Aversa, e sarà definitivamente costituita con l'adesione a questo Statuto di 50 Socii almeno, i quali prenderanno il nome di Socii fondatori.

Art. 3. Vi saranno pure Socii onorarii residenti in Secondigliano ed in

Miano, e Socii corrispondenti in tutte le Provincie Italiane. Sarà pure aggiunta una quarta categoria di Socii aspiranti.

Art. 4. Tra' Socii fondatori sarà eletto un Consiglio direttivo composto da un Presidente, un Vice-Presidente, quattro Consiglieri, un Tesoriere, un Segretario, ed un Applicato.

Art. 5. Un regolamento approvato da' Socii fondatori determinerà la durata dell'Ufficio, i diritti, e doveri degli Ufficiali menzionati, le norme della loro elezione, e quelle delle discussioni, e deliberazioni dell'Associazione.

Art. 6. Ogni domanda per ammissione di Socii Onorarii, o Corrispondenti dovrà essere raccomandata da un Socio fondatore, o da un Socio Onorario.

La votazione sopra somiglianti domande non potrà aver luogo se non con la presenza almeno della metà dei Socii fondatori, ed Onorarii: vi si procederà per isquittinio segreto.

Art. 7. L'espulsione di un Socio

trasgreditore delle leggi d'onore, o del dovere di buon cittadino potrà esser chiesta da 5 Socii, e dovrà essere deliberata dall'Associazione a maggioranza di voti.

Art. 8. I Socii fondatori pagheranno lire 20 per prima entrata, e lira 1. 50 in ogni mese.

I Socii Onorarii pagheranno lire 5 per prima entrata, e lire 1 50 in ogni mese.

I Socii corrispondenti pagheranno lire 10 per la sola prima entrata.

Art. 9. Per diffondere sempre più lo spirito di associazione, e preparare quasi il terreno ad accogliere di buon'ora i primi semi di educazione, alle tre Categorie sopraddette di Socì attuali è aggiunta una quarta Categoria di Socì Aspiranti, i quali senza nulla pagare avranno solo il diritto a ricevere la necessaria istruzione, ed allora godranno della voce attiva, quando saranno ascritti ad una delle due prime categorie. Per essere Socio aspirante basterà l' età di anni 8 compiuti.

REGOLAMENTO

CAP. I.

DELL' AMMISSIONE DEI SOCII

Articolo—1. Il numero de'Soci fondatori non oltrepasserà i cento.

Quello dei Soci ordinari e corrispondenti è illimitato.

Art.—2. L'ammissione di un Socio fondatore sarà proposta da tre Soci fondatori.

Art.—3. La votazione sulla proposta di cui nell'articolo precedente, avrà luogo con le norme indicate nell' art. 6 dello Statuto.

Art. 4.—Il nome dei Soci che domandassero l'espulsione d'un altro Socio, ai termini dell'art. 7 dello Statuto, non deve essere manifestato.

Il Socio di cui fosse chiesta l'espulsione sarà invitato dal Consiglio Direttivo a presentare, entro il termine che fisserà il Consiglio stesso, le sue giu-

stificazioni sulle accuse che gli si muovono.

Le accuse e le giustificazioni saranno da un componente del Consiglio Direttivo, delegato dal Presidente, riferite all'Associazione, la quale udito l'accusato, se questi crederà d'intervenire, delibererà come nel ripetuto art.° 7 dello Statuto.

Art. 5. La proposta di ammissione o di espulsione così dei Soci fondatori come degli ordinari e corrispondenti, sarà iscritta all'ordine del giorno, che verrà comunicato ai Soci una settimana prima della convocazione per deliberarvi, e rimarrà in tal periodo affisso nella sala dell'adunanza.

Art. 6.—Le deliberazioni di cui negli articoli precedenti saranno a cura del Presidente comunicate agl' interessati, omettendosi la menzione del numero dei voti coi quali furono prese.

Art. 7.—La ferma dei Soci è obblitoria per un anno a contare dal giorno dell'ammissione.

Art. 8. — L'inadempimento degli obblighi prescriiti nell' art. 8 dello Statuto per tre mesi consecutivi, importa la decadenza del Socio moroso dalla sua qualità.

Dalla dichiarazione della decadenza del Socio moroso, non è pur tuttavia in veruna guisa pregiudicato il dritto dell'associazione di riscuotere le rate debite e debende.

Art. 9. — I Socì decaduti saranno però sempre ammessi a rientrare nell'associazione, pagando il residuo delle rate scadute dall' ultimo pagamento dell' anno, in cui si verificò la decadenza.

CAP. II.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. — 10. La elezione del Consiglio Direttivo avrà luogo nel corso del mese di Dicembre di ciascun anno: si farà per isquittinio segreto, e separatamente per ognuna delle cariche, ai termini dell'art. 4 dello Statuto.

I candidati debbono raccogliere la maggioranza assoluta dei votanti, e qualora alcuno non riporti siffatta maggioranza, avrà luogo il ballottaggio fra i due che ebbero maggior numero di voti.

Art. 11.—I componenti il Consiglio Direttivo, durano in ufficio un anno, e possono essere rieletti.

Art. 12.—Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione, ne convoca e ne presiede le adunanze; convoca e presiede del pari il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Vice-Presidente ne assume le funzioni; e mancando od essendo impedito anche quest'ultimo, lo surrogherà il Consigliere più anziano, per voti, tra i presenti.

Art. 13. — Curerà principalmente il Consiglio Direttivo di promuovere l'attuazione dei fini pei quali l'Associazione è fondata, studiando ogni questione relativa al progresso del princi-

pio di libertà ed alla garentia delle condizioni economiche delle Provincie Meridionali, soprattutto colla preparazione dei lavori elettorali.

Art. 14. — Il Consiglio direttivo avrà l'Amministrazione economica dell'Associazione. A tal uopo nel corso del mese di Dicembre di ogni anno presenterà all'approvazione dell'Associazione lo schema del bilancio presuntivo; ed al più tardi nel Febbraio dell'anno successivo, renderà il conto della sua Amministrazione, che sarà esaminato da una Commissione di tre Soci, nominati colle norme stabilite per l'elezione del Consiglio Direttivo, e sul parere della stessa, l'Associazione nella seguente tornata, sarà chiamata a deliberare.

Art. 15.—Il Consiglio Direttivo ha facoltà d'invertire gli articoli del bilancio, in caso di urgenza, riferendone all'Associazione alla prima tornata.

Art. 16. — Le riunioni del Cousiglio Direttivo avranno luogo almeno

due volte al mese, salvo al Presidente per propria iniziativa, o per domanda che ne faccia in iscritto un componente del Consiglio, il dritto delle convocazioni straordinarie.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, si richiede la presenza almeno di tre componenti , compreso il Segretario.

Art. 17. — Il Segretario dell'Associazione sarà altresì Segretario del Consiglio Direttivo, il quale assisterà alle sue deliberazioni, alle quali concorrerà col voto, e distenderà il verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e da lui.

Art. 18. — Il Segretario e l' Applicato terranno la custodia dell' Archivio e della Biblioteca, ed intenderanno alla corrispondenza ufficiale.

Art. 19. — Il Tesoriere fa parte del Consiglio Direttivo con voto deliberativo in tutto ciò che non concerne direttamente la contabilità; ha cura di riscuotere le contribuzioni dei Soci;

nei primi cinque giorni di ogni mese, presenta al Consiglio Direttivo lo stato di Cassa; ed esegue i pagamenti nei termini del bilancio, in vista dei mandati sottoscritti dal Presidente, o da un componente del Consiglio Direttivo, appositamente delegato, e dal Segretario.

CAP. III.

DELLE RIUNIONI GENERALI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20.—L'Associazione si riunisce ordinariamente una volta al mese.

Il Consiglio Direttivo potrà convocarla straordinariamente, per propria iniziativa, e il dovrà per domanda che ne facciano in iscritto cinque Soci almeno.

Art. 21. — Non si può deliberare sopra verun argomento che non sia preventivamente scritto all'ordine del giorno, e comunicato ai Soci con l'avviso di convocazione.

Art. 22.—I Soci hanno il dritto di

far proposte all'Associazione, e di muovere interpellanze al Consiglio Direttivo.

Il Presidente non provocherà la deliberazione fuori del caso preveduto nell'art. precedente, ammeno che l'Associazione non deliberi l'urgenza.

Art. 23.—L'Associazione delibererà legalmente quando sono presenti due terzi dei Soci.

Art. 24.—Nelle votazioni si procederà per alzata e seduta.

Potrà anche procedersi per appello nominale, quando ne facciano domanda cinque Soci almeno. Quando trattasi di affare personale, la votazione non potrà aver luogo che a schede segrete.

Art. 25.—L'ordine della discussione è affidato alla prudenza del Presidente, che accorderà la facoltà di parlare, non più di due volte sullo stesso argomento, a coloro che ne faranno domanda, e secondo l'ordine delle domande stesse.

Il Socio a cui fosse negata o tolta la

parola, potrà richiamarsene all'Assemblea.

CAP. IV.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 26. — Il Consiglio direttivo di propria iniziativa, e sopra domanda di due Soci, potrà invitare le persone di distinzione, nazionali o straniere, a convenire nelle sale dell'Associazione, tranne nei giorni di riunioni ordinarie, e di straordinarie convocazioni.

Art. 27.—In caso di decesso di un Socio, tutti gli altri Socii residenti nel Comune e nei limitrofi, dietro avviso scritto del Presidente, dovranno intervenire alle esequie, ed accompagnare il feretro insino al luogo della sepoltura. Mancandovi d' intervenire senza ragionevole motivo il Socio delinquente sarà soggetto a pubblico ammonimento.